

## DISCUSSION PAPER

Il processo penale nei confronti del cittadino indiziato ed in seguito accusato d'aver commesso un atto penale consiste in una serie di azioni procedurali regolate appositamente dalla legge procedurale penale. Ai sensi del Codice della Procedura Penale della Repubblica d'Albania le azioni procedurali in funzione dell'amministrazione del processo penale si prevede siano espletate da:

- a) gli ufficiali della polizia giudiziaria d'ufficio, in attuazione degli artt. 293 e seguenti del Codice della Procedura Penale.
- b) gli ufficiali della polizia giudiziaria in attuazione delle competenze attribuite da un provvedimento del pubblico ministero.
- c) i pubblici ministeri della sezione che segue il procedimento, sia durante le indagini preliminari che nelle udienze giudiziarie.
- d) la difesa dell'imputato in merito alle pretese per l'acquisizione delle prove o negli atteggiamenti tenuti dalla stessa nel dibattito giudiziario sulle prove che è possibile prendere in esame.
- e) il tribunale competente durante la fase del giudizio del caso.

In essenza, un'efficace amministrazione di tutto il processo penale consiste in una buona amministrazione di tutte le sue fasi, che nella fase delle indagini preliminari, consiste a sua volta:

**I** nell'espletamento esatto e dettagliato delle azioni di indagine effettuate dalla polizia giudiziaria al momento in cui accade il fatto, nell'acquisizione delle prove materiali o nella raccolta dei dati che servono in seguito all'identificazione degli autori o nella definizione del meccanismo del fatto.

**II** nelle azioni di indagine del cui espletamento il pubblico ministero delega gli ufficiali della polizia giudiziaria e che, in essenza, stabiliscono la strategia d'indagine per la scoperta del meccanismo dell'atto e del suo autore, e che servono inoltre alla raccolta delle prove utili a provare l'accusa.

**III** nella strategia impiegata dal pubblico ministero dell'udienza nel processo giudiziario per l'acquisizione delle prove utilizzate per comprovare l'accusa, per l'ordine in cui vengono acquisite nonché per l'analisi che viene fatta ad ogni prova durante il dibattito giudiziario.

**IV** nei tentativi della difesa per l'acquisizione delle prove presentate dalla stessa e nelle pretese che essa solleva in merito alla inutilizzabilità delle prove stabilite od alla definizione del valore probatorio di ogni prova soggetta al dibattito giudiziario.

**V** nelle disposizioni esatte del tribunale per l'acquisizione delle prove indicate dalle parti, stabilendo quali di esse siano necessarie per il processo penale e quali vengono tralasciate e non devono essere soggette al processo per mancanza di connessione.

Non volendo ripetere le disposizioni procedurali che regolano le azioni procedurali per l'amministrazione del processo penale, riterrei valido soffermarsi sugli aspetti legati a questo processo e che hanno fatto nascere un dibattito nella prassi dei nostri tribunali, dibattito che continua ad essere tuttora aperto tra i giuristi.

Gli aspetti problematici legati alle tecniche di amministrazione del processo giudiziario saranno affrontati in questo tema nell'ottica di un giudice e delle mansioni che si pongono davanti al tribunale per la disposizione sui casi che deve trattare.

I problemi essenziali riscontrati nella nostra prassi giudiziaria sono prevalentemente legati all'invalidità degli atti procedurali emessi durante la fase delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 129 del C.p.p. nonché alla inutilizzabilità delle prove acquisite durante tale fase a causa della violazione dei divieti e limiti previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 151/4 del C.p.penale.

**I.** In tale contesto, i problemi legati all'ulteriore amministrazione del processo giudiziario consistono in:

- a) ripetizione dell'atto dichiarato invalido;
  - b) momento di constatazione della inutilizzabilità della prova
- discussione in merito al fatto che per gli atti considerati invalidi si prevede la loro ripetizione, mentre per le prove inutilizzabili non sussiste una tale previsione.

**II.** Assicurazione della prova.

1. Casi in cui il tribunale procede con l'acquisizione preliminare della prova.
2. Il tribunale competente a prendere in esame la richiesta per l'assicurazione della prova ed il tribunale competente per la sua acquisizione.
3. Impugnazione del provvedimento per l'acquisizione della prova alla Corte d'Appello e le conseguenze della sentenza della corte d'appello sulla prova acquisita preliminarmente.
4. Partecipazione del difensore dell'imputato nell'udienza dell'acquisizione della prova nell'ottica delle circostanze che generano la sua inutilizzabilità.

**III.** Acquisizione della testimonianza quale prova al processo penale.

1. Testimonianza indiretta, la sua valenza per il processo.
2. Riferimento quale fonte di testimonianza indiretta nell'imputato.
3. Interrogatorio dei testimoni in attuazione delle regole apposite previste dalla legge n.9110, del 24.07.2003 e dall'art. 362/a del C.p.penale.
4. Interrogatorio a distanza dei testimoni, con supporto di mezzi audiovisivi.
5. Interrogatorio nella qualità di teste, di un agente infiltrato (art. 294/b del C.p.penale).

**IV.** Intercettazioni quale mezzo per la ricerca della prova.

1. Condizioni che consentono l'intercettazione.
2. Attività del tribunale nell'ordinare la trascrizione delle intercettazioni necessarie e la distruzione di quelle inutilizzabili (art. 223 del C.p.p.).
3. Uso preliminare delle intercettazioni per cui è stato autorizzato il deposito fino alla conclusione delle indagini (art. 223/3 del C.p.p.).
4. Acquisizione in qualità di prova delle intercettazioni svolte nell'ambito delle azioni di simulazione e quelle svolte dall'agente infiltrato (artt. 294/a e 294/b del C.p.p.).

**V.** Acquisizione delle nuove prove da parte del tribunale.

1. Acquisizione d'ufficio delle nuove prove, da parte del tribunale (art. 367 del C.p.p.).
2. Acquisizione delle prove non regolate dalla legge (art. 151/4 del C.p.p.).

**VI.** Sentenza finale del tribunale

1. Influenza e rilevanza della requisitoria, a conclusione del dibattito giudiziario.
2. Influenza e rilevanza delle conclusioni dei difensori a conclusione del dibattito giudiziario.
3. Analisi delle prove acquisite ai fini di esame e considerate utilizzabili in funzione della conclusione in cui giunge il tribunale.

*da Ina RAMA*